

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(DARIDA)

di concerto col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ALTISSIMO)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

e col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1985

Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis

ONOREVOLI SENATORI. — La riattivazione del bacino del Sulcis rappresenta un obiettivo rilevante ai fini della politica energetica nazionale. Lo sfruttamento di una risorsa energetica indigena riveste indubbio valore strategico e deve essere quindi visto nell'ottica più generale del soddisfacimento dei fabbisogni energetici del Paese, dei relativi problemi di sicurezza e dei benefici in termini di bilancia dei pagamenti.

Lo sviluppo minerario del giacimento carbonifero, peraltro, si inquadra positivamente nei più generali e critici problemi connessi alla situazione socio-occupazionale dell'area del Sulcis-Iglesiente.

Con lo sviluppo del progetto Sulcis si potrà infatti meglio impostare una politica di ristrutturazione nel settore metallifero con un corrispondente graduale incremento delle unità lavorative nel settore carbonifero. Tale processo potrebbe attutire le inevitabili tensioni sociali e sviluppare un crescente assorbimento della forza-lavoro con un saldo positivo sulla bilancia occupazionale del Sulcis-Iglesiente nel lungo periodo.

La riattivazione del bacino fu inizialmente stabilita dal decreto-legge 22 aprile 1976, n. 127, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 320. La successiva legge 8 febbraio 1977,

n. 18, di conversione con modificazioni del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 832, impegnava la Carbosulcis alla riattivazione del bacino nonchè alla manutenzione delle miniere di Seruci e di Nuraxi Figus. Con detto provvedimento legislativo e con un successivo provvedimento, sempre del 1977, lo Stato stanziava, per il triennio 1976-1978, un ammontare complessivo di 13 miliardi espressamente destinati al capitale della Carbosulcis.

Il progetto di fattibilità per la messa in produzione di una miniera nella parte nord del bacino gravitante su Seruci e Nuraxi Figus, è stato elaborato dalla Carbosulcis nel triennio 1980-1982, con la partecipazione di qualificati consulenti di livello internazionale e in particolare: *Charbonnages de France International* per la struttura del sottosuolo, *Montan Consulting - Ruhrkohle* per il trattamento del carbone, Snamprogetti per le infrastrutture esterne, le opere civili ed il coordinamento dell'ingegneria.

Il progetto aggiornato a valori 1984 prevede una produzione a regime, conseguibile al decimo anno dall'avvio, di 1,730 mt/a di carbone lavato; la vita della miniera è stimata in 25 anni e gli investimenti iniziali per il raggiungimento della produzione a regime sono stimati in circa 450 miliardi di lire 1984. Per l'intera vita della miniera gli investimenti complessivi, inclusi quindi anche quelli di rinnovo, ammontano a circa 630 miliardi, sempre in lire 1984. L'occupazione prevista a regime è di oltre 2500 unità cui occorre aggiungere l'occupazione indotta.

Il progetto individua l'utilizzazione del carbone estratto nella combustione diretta nelle centrali ENEL e negli altri impianti industriali in Sardegna.

L'analisi economica del progetto, sviluppata nell'ipotesi di una valorizzazione del carbone Sulcis con riferimento al prezzo del carbone americano approvvigionato con contratti di lungo termine, ha evidenziato una mancanza di redditività tale da precludere l'attuazione del progetto sotto un profilo imprenditoriale. La diseconomia, valutata attraverso il valore attuale del progetto, at-

tualizzato con un tasso del 6 per cento, ammonta a 271 miliardi, a lire 1984.

L'intervento necessario al riequilibrio economico dell'iniziativa risulta pertanto pari al 43 per cento del costo globale preventivo del programma di investimento. È opportuno sottolineare come tale percentuale si collochi ad un livello ben inferiore a quello previsto nell'articolo 13 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria, il quale, in base alla recente modifica ad esso apportata dal Parlamento, consente nel Mezzogiorno un cumulo di interventi fino al 70 per cento del costo sopra menzionato.

L'iniziativa assume, peraltro, una configurazione completamente diversa qualora la si esamini in termini di costi-benefici sociali per il Paese.

Questi aspetti sono messi in evidenza da un'analisi effettuata secondo i criteri del Nucleo di valutazione investimenti del Ministero del bilancio e della programmazione economica che ha portato a risultati interessanti, tali da giustificare lo sviluppo dell'iniziativa.

Il tasso di rendimento interno del progetto risulta, infatti, in base a detti criteri, del 13,4 per cento.

È da considerare, inoltre, che il costo di produzione a bocca di miniera del carbone lavato si colloca, in termini di equivalenza di potere calorifico, nella fascia che include quel 20 per cento delle miniere europee di carbone che, secondo documenti ufficiali della Comunità, hanno i costi di produzione migliori.

Da tutto quanto sopra esposto deriva che la realizzazione dell'iniziativa resta subordinata, da un lato, alla messa a disposizione di adeguate risorse finanziarie da parte dello Stato e, dall'altro, a specifici interventi di modifica di normative vigenti.

A tal fine è stato predisposto il disegno di legge che viene presentato alla vostra approvazione.

L'articolo 1 individua l'ammontare dell'intervento finanziario dello Stato determinato in base alle necessità di recupero di redditività propria dell'iniziativa sotto il profilo imprenditivo, che, come detto, ammonta-

no a 271 miliardi di lire 1984, ed ai criteri di equilibrio finanziario normalmente applicati per l'ENI. Questi ultimi comportano l'assegnazione di risorse per la copertura di un terzo del residuo fabbisogno finanziario. Naturalmente tale ulteriore apporto da parte dello Stato, a differenza del precedente, che rappresenta la copertura di una diseconomia, trova la sua remunerazione. L'ammontare complessivo risulta pertanto di 356 miliardi di lire 1984, che è stato ripartito in cinque annualità tenendo ovviamente conto del tasso di inflazione atteso.

Per il prezzo di cessione del carbone all'ENEL è stato assunto, come riferimento, tenuto conto degli elementi di penalizzazione qualitativa, quello del carbone di provenienza USA riferito a contratti di approvvigionamento di lungo termine (almeno 10 anni).

Il riferimento al carbone di provenienza americana, a quello cioè per il quale l'ENEL, per ragioni di sicurezza, è disposto a pagare un più alto prezzo nell'ambito della sua politica di differenziazione delle fonti di approvvigionamento, è stato assunto in quanto l'affidabilità del carbone Sulcis, già ovviamente massima da questo punto di vista, trova ulteriore esaltazione per il fatto di essere sottratta alle vicende del trasporto marittimo.

Nell'articolo 2 è prevista una norma volta ad evitare che per gli stessi scopi per i quali vengono erogate le somme di cui all'articolo 1, l'ENI o la Carbosulcis possano usufruire di agevolazioni e contributi previsti dalla legislazione nazionale.

Con quanto previsto all'articolo 3 si tende a consentire l'utilizzazione del carbone Sulcis nelle centrali elettriche ubicate in Sardegna, nonchè nei cementifici. È quasi superfluo sottolineare che l'uso del carbone

Sulcis, con un tenore di zolfo ben superiore a quello ammesso per il carbone di importazione, dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa nazionale di salvaguardia ambientale.

L'ampliamento dell'utilizzo del carbone Sulcis a tutta la Sardegna deriva dall'assoluta necessità di avere comunque sbocchi differenziati per la produzione, così da evitare che fattori tecnici ed ambientali che abbiano a sorgere nell'unica centrale attualmente autorizzata al consumo del Sulcis determinino di fatto il blocco dell'attività mineraria. Il livello di produzione previsto obbliga inoltre a destinare parte della produzione fuori dell'area del Sulcis.

La limitazione alla Sardegna dell'impiego del carbone Sulcis deriva dal fatto che detto carbone non sopporta costi di trasporto su distanze più elevate. In effetti, i ricavi a bocca di miniera del carbone ceduto alla centrale di Porto Vesme, rispetto a quelli del carbone eventualmente da destinare a Fiumesanto, sono nettamente maggiori (dell'ordine di 14.000 lire a tonnellata).

Poichè la miniera del Sulcis risulta praticamente « dedicata » all'utilizzo ENEL, risulta indispensabile, come previsto all'articolo 4, che il rapporto tra il produttore e l'unico consumatore venga regolato da una apposita convenzione tra ENEL e ENI, che fissi i punti di riferimento che rendano fattibile l'iniziativa. Sulla base di detta convenzione sarà quindi possibile addivenire ad un contratto di lungo termine tra ENEL e Carbosulcis che abbia a base per la determinazione del prezzo di cessione il raffronto con contratti a lungo termine per carbone di importazione per il quale l'ENEL è disposto a sopportare un costo più elevato per ragioni di sicurezza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel quadro del programma pluriennale dell'Ente nazionale idrocarburi - ENI, allo scopo di consentire la realizzazione del progetto di riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis, il fondo di dotazione dell'ENI è aumentato della somma di lire 505 miliardi, da erogarsi in ragione di lire 80 miliardi nell'anno 1985, di lire 90 miliardi nell'anno 1986, di lire 100 miliardi nell'anno 1987, di lire 115 miliardi nell'anno 1988 e di lire 120 miliardi nell'anno 1989.

2. Per la realizzazione delle indicate finalità l'ENI, con l'apporto e nei limiti di cui al primo comma, provvede all'aumento annuale del capitale sociale della Carbosulcis S.p.A. per il tramite della AGIP Carbone S.p.A.

Art. 2.

Gli apporti autorizzati con il precedente articolo 1 non possono essere integrati da eventuali ulteriori contributi previsti dalla normativa statale vigente per il settore.

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 2 agosto 1975, n. 393, è sostituito dal seguente:

« È consentito impiegare il carbone del bacino carbonifero del Sulcis nelle centrali termoelettriche e negli impianti di produzione combinata o non di energia elettrica e vapore ubicati in Sardegna, nonchè negli impianti industriali nei quali, durante il processo produttivo o di combustione, lo zolfo viene fissato, fissato e combinato, ovvero combinato con il prodotto che si ottiene ».

Art. 4.

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ENI e l'ENEL sono tenuti a stipulare una convenzione avente ad oggetto i rapporti tra i due enti per la fornitura all'ENEL del carbone del bacino carbonifero del Sulcis. Per la determinazione del prezzo di cessione, nella convenzione deve farsi riferimento a quello corrisposto dall'ENEL per assicurarsi, mediante contratti a lungo termine, il carbone di importazione di costo più elevato per ragioni di sicurezza.

2. La convenzione è approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali entro i successivi 30 giorni.

3. In caso di mancato accordo o di mancata approvazione, l'oggetto della convenzione è stabilito dal CIPE con propria delibera da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Resta comunque ferma la competenza del Comitato interministeriale prezzi ai fini della determinazione del sovrapprezzo termico.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 80 miliardi per l'anno 1985, a lire 90 miliardi per l'anno 1986 ed a lire 100 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi a favore della regione Sardegna nel settore minero-energetico in sostituzione di quello del programma generale di metanizzazione ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.